

# STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

## NON SOLO LIBRI

**ART. 1** - L'Associazione di volontariato NON SOLO LIBRI più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in Prato, cap. 59100, prov. di Prato, via/viale/piazza Albano Laziale, n° 5, presso "TESCO", costituita ai sensi della legge 266/91 persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale. Il Consiglio Direttivo potrà istituire con propria delibera sedi secondarie, uffici o recapiti, senza che ciò comporti modifica del presente statuto.

**ART. 2** - L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio direttivo, collegio dei revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.

**ART. 3** - L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni di volontariato per fini di solidarietà sociale nelle seguenti aree di intervento: attività ricreativa, culturale, ambientale, cultura agro-alimentare ed eno-gastronomiche, assistenza sanitaria, assistenza sociale.

**ART. 4** - Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione realizza i seguenti interventi:

- promozione sociale dei giovani;
- formazione scolastica e professionale, attraverso corsi di recupero, dibattiti, nonché ulteriori iniziative ritenute inerenti alle finalità dell'associazione secondo approvazione da parte del consiglio direttivo;
- promuovere incontri, dibattiti, convegni, mostre, esposizioni e proiezioni in ogni campo culturale, storico, artistico, ambientale, sanitario;
- promuovere iniziative turistiche, sportive o di intrattenimento;
- fare beneficenza;
- promuovere attività solidaristiche;
- promuovere e organizzare iniziative per il sostegno concreto del diritto allo studio;
- promuovere eventi per la socializzazione favorendo l'incontro tra i giovani;
- promuovere iniziative in favore di persone malate o in difficoltà tramite servizi di assistenza e di ricovero, nonché di servizi ad personam in base alle necessità dei singoli individui;
- organizzazione di eventi agro-alimentari ed eno-gastronomici per la diffusione della cultura dei prodotti tipici locali;
- raccolta di libri ed altro materiale utile allo studio per permettere lo scambio tra studenti;
- aiuto alle famiglie con figli studenti;
- promuovere iniziative e collaborazioni per l'assistenza sociale.

## SOCI

**ART. 5** - Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'associazione che si riserva di accettare o meno tale richiesta. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci, possono essere:

- **Soci Fondatori,**

Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile all'unanimità del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo

- **Soci Operativi,**

Sono Soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando un'attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso.

- **Soci Onorari,**

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- **Soci Sostenitori o Promotori,**

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito p mediante conferimento in denaro o in natura.

**ART. 6** - La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale per una annualità;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delibere emessi dagli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

**ART. 7** - Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva il Presidente medesimo consultandosi col Consiglio direttivo.

**ART. 8** - La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

**ART. 9** - Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

## ORGANI SOCIALI

**ART. 10** - Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Revisori, se nominato;
- Collegio dei Provibiri, se nominato.

**ART. 11** - L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria. Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite affissione, esposta nella sede dell'associazione, oppure tramite e-mail, contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione.

**ART. 12** - L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi deve essere presente almeno un socio fondatore affinché l'assemblea sia valida. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

**ART. 13** - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio.

**ART. 14** - L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione- modifica- revoca di regolamenti interni.

**ART. 15** - Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria.

**ART. 16** - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

**ART. 17** - Il Consiglio direttivo è formato da 2 a 7 membri e si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio direttivo dura in carica per 3 anni e può venire rieletto.

**ART. 18** - Compiti del Consiglio direttivo:

E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- determina la quota di ammissione, annuale e stabilisce i termini del versamento;
- sposta o unifica le sedi operative, legali ed i recapiti;
- amministra i fondi dell'associazione;
- nomina delegati, responsabili o incaricati per la verifica, il controllo e la direzione di ogni singola iniziativa.

**ART. 19 - Presidente**

Il presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile dal consiglio direttivo.

I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo senza limiti di importo;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di

competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione;

- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- in caso di necessità e urgenza ha competenza sulla straordinaria amministrazione.

#### **ART. 20 - Collegio dei revisori**

E' nominato dall'assemblea dei soci composto da 3 a 5 membri effettivi. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci. Dura in carica per 3 anni ed è rieleggibile. Il collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'assemblea.

#### **ART. 21 - Collegio dei probiviri**

Il collegio dei probiviri è nominato dall'assemblea ove necessario per risolvere senza formalità e con decisione inappellabile le controversie tra soci e tra soci e associazione nel rispetto delle norme dello statuto e dei regolamenti. Qualora nominato il collegio durerà in carica per un triennio ed i membri saranno rieleggibili.

### **ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

**ART. 22 -** Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- corrispettivi specifici pagati dai soci e dalla generalità della popolazione in funzione di iniziative che perseguano gli scopi dell'associazione.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

**ART. 23** - L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

**ART. 24** - Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali lasciando alla discrezione del consiglio direttivo le modalità e le tempistiche di utilizzo dei suddetti utili. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

#### ATTIVITA' SECONDARIE

**ART. 25** - L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

#### DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

**ART. 26** - La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

#### NORME RESIDUALI

**ART. 27** - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.